



Comune di Brusciano
Ufficio del Segretario Generale

Comune di
BRUSCIANO

C_B227 - C_B227 -1 - 2021-09-16 - 0021033
Prot.Generale n: 0021033 P
Data: 16/09/2021 Ora: 15.11
Classific.: 1-0-0

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo - di Napoli

Ufficio Elettorale – Ufficio Enti Locali

Pec: protocollo.prefna@pec.interno.it

OGGETTO: Comune di Brusciano (NA) con popolazione superiore a 15000 abitanti - Elezione diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 – Quesito.

I sottoscritti Dott.ssa Anna D'Isidoro Segretario Comunale e Antonio Di Maiolo, Istruttore direttivo Responsabile Settore V[^] del Comune di Brusciano, a cui afferisce l'ufficio elettorale, con la presente reputano opportuno porre all'attenzione di questa Spett.le Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, quanto di seguito:

- il Comune di Brusciano, con popolazione di 16211 abitanti, è interessato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, indette con Decreto della Prefettura di Napoli prot. n. 244931 del 06.08.2021;
- nel termine, di cui all'art. 32, comma 9 del D.P.R. n. 570/1960 ore 12.00 del 04.09.2021, è stata presentata una sola candidatura alla carica di Sindaco con n. 4 liste ad esso collegate;
- la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marigliano, con verbali nn. 52, 53, 54 e 55 del 05/09/2021, ha ammesso la candidatura alla carica di Sindaco dell'unico candidato, nonché le candidature, con alcune esclusioni, delle liste allo stesso collegate;

Richiamati:

➤ **l'art. 72 del D.lgs 267/2000** rubricato - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - il quale testualmente recita:

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a

quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

➤ **L'Art. 73 del D.lgs 267/2000** rubricato - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - il quale testualmente recita:

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), legge n. 215 del 2012)

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Visto l'**art. 71, comma 10**, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come novellato dall'**art. 2 del Decreto Legge 5 marzo 2021, n. 25**, convertito con modificazioni dalla Legge 3 maggio 2021, n. 58, per i Comuni sino a 15.000 abitanti, stabilisce che: *comma Ibis "per l'anno 2021 in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.; comma 1 ter "per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto al voto."*

Preso atto che, dal confronto tra l'art. 71 come sopra riportato e gli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si evince che:

- per i Comuni sino a 15.000 abitanti, l'art. 71 del richiamato TUEL, come sopra novellato, disciplina la seguente ipotesi *"ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.; comma 1 ter "per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto al voto."*
- per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, gli artt. 72 e 73 del TUEL, nei testi sopra riportati, non disciplinano l'ipotesi, in cui sia stato ammesso un solo candidato a Sindaco e le liste ad esso collegate e, di fatto, non prevedono un eventuale quorum per la validità dell'elezione, se non l'enunciato di cui al comma 4 dell'art. 72 *"E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi."*

Considerato che, con riferimento alla medesima ipotesi - presentazione di un'unica candidatura a Sindaco e una o più liste collegate - assume rilievo quanto la legge prevede ai fini della validità delle elezioni:

- per i Comuni sino a 15.000 abitanti "numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune".
- per i Comuni superiori a 15.000 abitanti "la maggioranza assoluta dei voti validi";

Alla luce di quanto sopra, attesa la imprescindibile finalità per questo Ente di giungere a valide elezioni, si chiede a codesta Spett.le Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di fornire, con cortese sollecitudine, precise indicazioni in merito a quali principi normativi applicare al caso di specie illustrato, necessarie ai fini della determinazione della validità dell'elezione dell'unico candidato alla carica di Sindaco e delle 4 liste ad esso collegate.

In attesa di riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Il Segretario Generale

Dr. Anna d'Isidoro



Anna d'Isidoro

Il responsabile del Settore V^

Istruttore Direttivo

Antonio Di Maiolo

Antonio Di Maiolo